

COMUNE DI LAGOSANTO

(Provincia di Ferrara)

Allegato alla delibera C.C. n. 66 del 14/11/2016

**REGOLAMENTO
PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO
AVVOCATI**

ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento predisposto ai sensi dell'artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016 disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del comune di LAGOSANTO degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza. Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del Dlgs 50/2016: per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizioni del medesimo Codice.

ART. 2 Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa. La cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Affari Generali, secondo le modalità di seguito descritte. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato -

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello -Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale -Corte d'Appello - Cassazione Penale.

Sezione E - CONTEZIOSO TRIBUTARIO Assistenza e patrocinio presso: Commissioni Tributarie.

Per le controversie innanzi alla Commissione Tributaria e innanzi al Giudice di Pace la decisione in ordine alla necessità di resistere o meno in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di una documentata proposta redatta dal Responsabile di Settore a cui afferisce la controversia. I Responsabili di Settore potranno stare in giudizio personalmente o delegare un dipendente della propria struttura nei modi di legge.

L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore Affari Generali, di Avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente e comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di BOLOGNA. L'elenco così formato avrà valore per tutto il 2017. Successivamente alla fase istitutiva, Il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell' Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione.

Il comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, ovvero nei casi si prosecuzione in ulteriori gradi di giudizio di procedimenti pendenti per dare continuità alla difesa.

L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Capacità a contrarre con la P.A.
- Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni

- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori
- Comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di LAGOSANTO.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

ART. 4 Iscrizione nell'Elenco

L'iscrizione all'Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
 - iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - n. codice fiscale e n. partita IVA;
- b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di LAGOSANTO o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato ;
- d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato con deliberazione della C.S. 240/2013 secondo quanto previsto all'art. 2 del citato codice e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- e) l'impegno a rendere senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari oneri all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- f) indicazione del numero della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e relativo massimale.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva in oltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

ART. 5 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale sulla relazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae* in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente.

La Giunta Comunale, individua, il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- rotazione

- assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall'Ente con deliberazione della G.C. n. 57 del 19.05.2016 la cui inosservanza sarà causa di risoluzione ai sensi dell'art. 2 del citato codice, nonché dal piano Triennale di Prevenzione della corruzione approvato con deliberazione G.M. n.7 / 2016 e successivi aggiornamenti, inoltre il professionista dovrà dichiarare di accettare la decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014, n.55.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

ART. 6 Condizioni

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 come disposte nel successivo articolo;
- c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 7;
- d) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- e) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente e che dovrà essere allegato all'atto di incarico;
- f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio il rischio di soccombenza - all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- g) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- h) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- i) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

ART. 7 Compenso Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio

Il compenso al professionista sarà determinato con le riduzioni di seguito indicate assumendo quale valore di partenza il parametro di cui alle tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014:

- 1) nella misura tariffaria minima, come fissata al comma 1, ridotta del 50%, nei casi di lite temeraria (art.96 codice di procedura di civile)
- 2) nella misura tariffaria minima, come fissata al comma 1, ridotta del 40% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;
- 3) nella misura tariffaria minima, come fissata al comma 1, in caso di esito pienamente favorevole;
- 4) nella misura tariffaria minima, come fissata al comma 1, ridotta del 50% nell'ipotesi di soccombenza della lite.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio, come da schema allegato al presente Regolamento. Il responsabile del settore Affari Generali provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.

Su richiesta del professionista potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, in misura non superiore al 40% dell'importo presunto indicato in parcella. Sarà anticipato altresì un importo corrispondente al 20 % della somma riportata nel preventivo di massima, relativa ai compensi professionali. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

Ai fini della presente disciplina, per sentenza favorevole all'Ente si intende ogni statuizione emessa da organi giurisdizionali o arbitrali, che, qualunque sia la sua natura e qualificazione formale, decidendo in rito o nel merito, ancorchè in via non definitiva, comporti i seguenti risultati:

1) AZIONI RISPETTO ALLE QUALI L'ENTE È CONVENUTO/RESISTENTE:

- a) per le azioni impugnatorie, la statuizione giudiziale lasci intatto il provvedimento amministrativo impugnato;
- b) per le azioni volte ad accertare od ottenere ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta in misura non superiore al 30% di quanto richiesto;
- c) per tutte le altre azioni, la domanda non sia stata accolta nemmeno in parte.

2) AZIONI PER LE QUALI L'ENTE È ATTORE/RICORRENTE:

- a) per le azioni volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta per almeno il 50% di quanto richiesto;
- b) per tutte le altre azioni, la domanda sia stata accolta almeno per il 50 %.

3) SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE A SEGUITO DI TRANSAZIONE DELLA LITE.

Ai fini della presente disciplina, costituisce sentenza favorevole all'Ente ogni decisione che dichiari l'estinzione del giudizio a seguito dell'avvenuta transazione della lite in corso di giudizio. Per le cause volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, il comma 1 si applica soltanto quando la transazione abbia comportato un risultato utile per l'Ente superiore al 50 % dell'oggetto del contendere, in termini di risparmio di spesa per le azioni proposte avverso l'Amministrazione ed in termini di maggiore entrata per le azioni proposte dall'Amministrazione nei confronti di terzi.

ART. 8 Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente.

ART. 9 Registro

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un" Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al SETTORE AFFARI GENERALI

ART. 10 Pubblicità

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantire la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'elenco, il comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile del settore AFFARI GENERALI, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. (sistema PERLA PA). L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 11 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

ART. 12 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione.

COMUNE DI LAGOSANTO

(Provincia di Ferrara)

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO AVVOCATI

CONTRATTO DI PATROCINIO

L'anno duemila....., il giorno, del mese di, nella sede del Comune di Lagosanto – P.zza I° Maggio, 1, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

l'Amministrazione Comunale di Lagosanto in persona del Responsabile del Settore I° “AFFARI GENERALI”
....., domiciliata per la carica presso il Comune di Lagosanto con sede in P.zza I° Maggio, 1
Lagosanto (Fe) (C.F./P.IVA 00370530388), la quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del
medesimo Ente, di seguito anche denominato per brevità “**Comune**”;

E

l'Avv. nato/a a, il e domiciliato in, Via n...
con Studio Legale in, (C.F.....), di
seguito denominato per brevità “**professionista**”.

Premesso che:

- Il Comune ha la necessità di
- Con deliberazione di G.C. n. del, è stata autorizzata la costituzione in giudizio del Comune per resistere/costituirsi avverso il predetto....., e contestuale nomina dell'incarico di patrocinio legale;
- Con determinazione n., del, il Responsabile del Settore I° “AFFARI GENERALI” ha assunto formale impegno della spesa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa narrativa si considera parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Avvocato, l'incarico professionale per il patrocinio e la difesa in giudizio di..... avverso il, della Ditta/Sig.....

Art. 3

Per le prestazioni inerenti la presente convenzione, il compenso dovuto all'avvocato, è quello calcolato secondo l'art. 7 del regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del, oltre IVA, CPA e spese generali 15%, per un totale di €., al netto delle spese non imponibili, effettivamente sostenute, rimborsabili previa acquisizione della documentazione comprovante detta spesa.

E' fatta salva la possibilità di corrispondere nel corso del giudizio, eventuali somme a titolo di acconto su richiesta del professionista che, comunque, non dovranno superare il 40% del totale delle spese processuali presunte; sarà invece anticipato un importo corrispondente al 20% della somma riportata nel preventivo di massima relativa ai compensi professionali.

Art. 4

Il professionista si obbliga a:

- a) presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui all' articolo 7 del regolamento approvato con atto del Consiglio Comunale n. del
- b) ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;

- c) alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'ente e che si allega al presente atto;
- d) aggiornare per iscritto costantemente l'ente sullo stato generale del giudizio il rischio di soccombenza - all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- e) a rendere per iscritto alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- f) a redigere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- g) a garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Art. 5

Il Professionista dichiara, di impegnarsi a esercitare il mandato con il massimo scrupolo professionale nel rispetto delle norme di legge, del vigente regolamento approvato con delibera C.C. n. del e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

A tal fine dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico forense.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità. L'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente comma.

Art. 6

Il professionista dichiara apposta di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il comune, per la durata del rapporto instaurato e dichiara altresì di accettare la decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014, n.55 di cui all'art. 7 del Regolamento Comunale per la formazione dell'Albo Avvocati, approvato con atto C.C. n. ____ del _____.

Art. 7

L'amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia.

Art. 8

Il Comune ha la facoltà di revocare il mandato e di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento e senza preavviso alcuno nei casi di grave inadempienza o di non corretta esecuzione delle prestazioni richieste senza che il professionista possa pretendere alcunché.

Il professionista ha la facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività svolta e comunque nei limiti minimi di tariffa avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato per il Comune.

Art. 9

Il Comune informa il professionista, che, ai sensi del D. Lgs 196/2003, i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.

Art. 10

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano al regolamento comunale in materia approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del, e che il patrocinatore ha dichiarato di aver letto e di accettato, alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale forense.

Art. 11

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PROFESSIONISTA

p. IL COMUNE DI LAGOSANTO
Il Responsabile Settore I° - AA.GG.